Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 29/10/2020

FATTO

Parte ricorrente ha stipulato con l'intermediario un prestito contro la cessione del quinto il 25.1.2017, estinto anticipatamente al ricorrere della tredicesima rata.
A fronte della mancata integrale retrocessione degli oneri non maturati, in sede di ricorso ABF chiede, preliminarmente accertata la nullità delle clausole che escludono la rimborsabilità delle spese in caso di anticipata estinzione del finanziamento, il rimborso di complessivi € 3.284,40, comprensivi di euro 418,00 per quote insolute, oltre agli interessi legali con decorrenza dall'estinzione anticipata e spese legali da determinarsi equitativamente.
Con le controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- il 25.1.2017, il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. ***415, estinto anticipatamente il 28.3.2019;
- in sede di conteggio estintivo ha provveduto a stornare gli interessi nominali sulle rate a scadere al tasso convenzionale pattuito;
- con il riscontro al reclamo informava che le richieste di rimborso avanzate non risultavano suscettibili di accoglimento;
- il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 sexies Tub non generano le ambiguità rilevate dalla Corte e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata

del contratto; secondo le prime interpretazioni della giustizia ordinaria, la sentenza della CGUE non è direttamente invocabile dal consumatore nei rapporti privatistici, in quanto essa interpreta una direttiva che non ha natura self-executing, quindi non destinata a produrre effetti nei rapporti cd orizzontali (cfr. Trib. di Napoli, sent. 10489/2019, Trib. di Monza, sent. 2573/2019 e ancora Trib. di Napoli, sent. 2391/2020);

- ha già dal giugno 2011, adeguato la formulazione dei proprî contratti alle previsioni normative e regolamentari;
- le commissioni accessorie (provvigioni) non sono rimborsabili perché costituiscono il compenso dovuto a un soggetto, cui il cliente si è autonomamente e liberamente rivolto per la conclusione dell'affare, la cui attività è interamente riconducibile alla fase prodromica all'erogazione del finanziamento;
- le spese fisse riguardano i servizi d'istruttoria e notifica del contratto, nonché ogni altro costo necessario per il perfezionamento dello stesso e devono, per tale ragione, ritenersi non ripetibili;
- le spese legali non sono da rimborsare in quanto la domanda è priva di qualsiasi fondamento, stante anche il carattere stragiudiziale della controversia.

Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione e della pensione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "*a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"; inoltre "*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".
Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che "*non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso*

metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, tutti i costi contrattuali accessori sono da considerarsi *up front*.

Con il che, applicando ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 27.461,49	Tasso di interesse annuale	12,06%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	418,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	87,96%
Data di inizio del prestito	31/03/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	80,35%

rate pagate	13	rate residue	95	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				2.708,64	Upfront	80,35%	2.176,45		2.176,45
Spese fisse contrattuali				550,00	Upfront	80,35%	441,94		441,94
								TOTALE:	2.618,39

La cifra sopra riportata è inferiore a quanto richiesto dal cliente, che applica il criterio del pro rata temporis a tutti gli oneri.

Quanto alla domanda di rimborso delle quote insolute, come da consolidato orientamento ABF, la prova dev'essere assolta da parte ricorrente; nel caso di specie, il cliente nulla produce al fine di comprovare l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso; con il che, la domanda deve essere rigettata.

Non può trovare, data la serialità del ricorso, accoglimento la domanda di rimborso delle spese legali (Collegio di coordinamento, decisione n. 3498/12).

Infine, gli interessi verranno riconosciuti dalla data del reclamo e non dall'estinzione anticipata come erroneamente richiesto dal ricorrente (Collegio di coordinamento, decisione n.5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.618,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA